

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ZENSON DI PIAVE**

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto
2. Finalità del trattamento dei dati personali e sistemi di videosorveglianza;
3. Principi applicabili al trattamento dati personali
4. Definizioni
5. Caratteristiche tecniche dell'impianto e visualizzazione delle immagini in diretta
6. Sistemi integrati di videosorveglianza
7. Sistemi di videosorveglianza con foto trappole. Caratteristiche tecniche
8. Altri sistemi di videosorveglianza (Body cam - Dash cam - droni – fototrappole)
9. Obblighi degli operatori
10. Trattamento di dati personali da parte di soggetti esterni

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

11. Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza
12. Designato al servizio di videosorveglianza
13. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo.
14. Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali.
15. Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature di ripresa installate sul territorio.
16. Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza.
17. Metodo di autenticazione ai sistemi e password.

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
19. Prescrizioni da adottare per i dati trattati
20. Informazioni rese al momento della raccolta
21. Diritti dell'interessato
22. Sicurezza dei dati
23. Conclusione del trattamento dei dati
24. Limitazioni del trattamento e ai diritti dell'interessato
25. Comunicazioni
26. Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia
27. Disposizioni attuative e finali

CAPO IV-TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

28. Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

29. Tutela dei dati personali
30. Pubblicità del regolamento
31. Sopravvenienza di nuove disposizioni normative

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale ed all'interno degli immobili di proprietà del Comune, destinati ad attività istituzionali (biblioteche, impianti sportivi, scuole, ...) si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Al momento dell'approvazione del presente regolamento il servizio di Polizia Locale cui afferisce il servizio di videosorveglianza viene svolto in forma associata mediante convenzione con i Comuni di San Biagio di Callalta e Monastier di Treviso e la connessa costituzione di un corpo intercomunale di Polizia Locale.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria in materia che, qualora sia in contrasto, determina la disapplicazione del regolamento stesso.

Art. 2 – Finalità del trattamento e sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante regolamentazione del sistema di videosorveglianza, sono connesse esclusivamente a compiti d'interesse pubblico quali la tutela della sicurezza dei cittadini, dei beni pubblici privati e della loro integrità e/o all'esercizio di pubblici poteri del Comune di Zenson di Piave, riconosciuti e attribuiti dalle normative, rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dagli obiettivi prefissati mediante la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia Locale.
2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante l'utilizzo di dati anonimi, oppure in modo da poter trattare tali dati mediante modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. I dati rilevati dagli impianti di videosorveglianza non dovranno essere utilizzati per finalità statistiche.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza, nel territorio comunale, attivato e gestito dal Corpo Intercomunale della Polizia Locale, avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
4. L'impianto di videosorveglianza è collegato alla centrale operativa del Comando di Polizia locale, dove risultano inoltre collocati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere distribuite nel territorio comunale.
5. Potranno essere installati sistemi integrati con apparecchiature di controllo della targa dei veicoli in transito per la rilevazione di violazioni al codice della strada, consentendo il collegamento degli operatori agli strumenti di ripresa.
- 6 I sistemi potranno essere implementati mediante software che garantiscano l'associazione di immagini a dati biometrici: tali software, a titolo esemplificativo, riprenderanno e registreranno automaticamente comportamenti o eventi anomali, ed eventualmente potranno segnalarli.
7. L'impianto di videosorveglianza, nello specifico, è finalizzato a:
 - a.) garantire sicurezza e prevenzione attraverso le seguenti attività:
 - - prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
 - - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati od esecuzione di sanzioni penali;
 - - prevenzione e repressione di ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti;

- - razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
- - tutela, in particolare di minori, anziani e portatori di handicap;
- - monitoraggio del traffico;
- - controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale;

b) tutelare il patrimonio pubblico attraverso l'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento ai beni dell'Amministrazione;

c) garantire il rispetto del Codice della strada:

- le immagini potranno essere utilizzate al fine della contestazione automatizzata da remoto di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada; potranno, inoltre, essere utilizzate per la contestazione non automatizzata, previa visione e segnalazione (eventualmente anche da remoto) di personale qualificato appartenente alle Forze di Polizia di Stato e/o Locale. L'Ente potrà compiere accertamenti relativi alla violazioni al Codice della Strada con dispositivi, omologati, a ciò dedicati, che devono in ogni caso essere segnalati da apposita cartellonistica. Gli strumenti utilizzati, omologati, per le finalità di cui al presente punto riprenderanno solo la targa del veicolo ed altri elementi per la predisposizione del verbale di contravvenzione come la tipologia di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Fotografie e riprese video non potranno essere inviate al domicilio dell'interessato che potrà visionarle anche presso gli uffici competenti previa richiesta di accesso agli atti con le modalità indicate dall'Amministrazione. Si precisa che, in tal caso, dovranno comunque essere oscurati o resi non riconoscibili eventuali passeggeri e terzi.

- le immagini potranno essere utilizzate per ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;

d) supportare il sistema di protezione civile nel territorio :

- - consentendo il monitoraggio delle aree eventualmente a rischio, il livello dei corsi d'acqua, e ulteriori situazioni critiche.
- - prevenendo e controllando eventuali incendi;
- - identificando gli itinerari di afflusso e deflusso di veicoli o evacuazione dei cittadini, nell'ambito del piano di emergenza comunale

Art. 3 Principi applicabili al trattamento dati personali

Tutte le attività svolte con l'ausilio del sistema di videosorveglianza, in applicazione del presente regolamento si devono conformare ai seguenti principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, GDPR e, in particolare :

Principio di liceità: Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità: in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono prevedono la riduzione al minimo dell'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento, quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati

Principio di proporzionalità: non si effettua la rilevazione di dati in aree o di attività non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi, sono state giudicate inefficaci e/o non attuabili. Particolare attenzione dovrà essere impiegata nella ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate.

Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;
- se sia realmente essenziale, ai fini prefissati, la raccolta di immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- il tipo di dato oggetto di rilevazione, se procedere a registrazione o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, se indicizzarla, se utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, se abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre a termine).

Principio di finalità – ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il Decreto del Ministero dell' Interno 05/08/2008 definisce come il *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

2. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine. L'archivio dei dati registrati costituirà, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria; pertanto, il collegamento ai dati dell'impianto di videosorveglianza è esteso alle Forze di Polizia che ne faranno richiesta nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione secondo normativa, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo e dell'art. 2, a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del responsabile del trattamento.

4. Su indicazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale potranno essere posizionati nelle varie sedi operative monitor per consentire, in caso di particolari necessità, la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere, nel rispetto dei principi finora indicati.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per **"dato personale"**, ai sensi dell' art. 4 comma 1 del GDPR 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per **"trattamento"**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per **"banca di dati"**, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i veicoli che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per **"profilazione"**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in

particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

- per **"dati identificativi"**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- per **"dati particolari"**, ai sensi dell'art. 9 del GDPR 2016/679, i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- per **"dati giudiziari"**, dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- per **"titolare del trattamento"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per **"responsabile al servizio"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende l'attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;
- per **"amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza"**, il soggetto che risponde a quanto indicato nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, pubblicato nella G. U. n. 300 del 24 dicembre 2008, e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 149 del 30 giugno 2009, e sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza nonché tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura;
- per **"autorizzati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;
- per **"interessato"**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per **"comunicazione"**, il mettere a conoscenza dei dati personali uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per **"dato anonimizzato"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- per **"dati biometrici"**, ai sensi dell' art. 4 n.14 Reg. EU 2016/679, il dato personale, ottenuto da un trattamento tecnico specifico, relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che ne consente o ne conferma l'identificazione univoca, quale l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- per **"strumenti elettronici"**, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- per **"autenticazione informatica"**, l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- per **"credenziali di autenticazione"**, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- per **"parola chiave"**, la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

- per **“profilo di autorizzazione”**, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- per **“sistema di autorizzazione”**, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- per **“videocamere fisse”**, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci.
- per **“videocamere mobili”**, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, comandabili tramite software forniti dal produttore (eventualmente anche tramite app per smartphone e tablet) che permettono di effettuare il movimento su uno o più assi;
- per **“bodycam”**, telecamere portatili, indossabili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di garantire la sicurezza degli agenti che effettuano interventi;
- per **“dashcam”**, piccole videocamere che vengono posizionate sulle autovetture, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all’esterno dell’abitacolo;
- per **“drone”**, aeromobile a pilotaggio remoto, ossia un apparecchio volante caratterizzato dall’assenza del pilota a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo del mezzo aereo oppure tramite il controllo remoto di un navigatore o pilota, su terreno o in altre posizioni;
- per **“fototrappole”**, sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell’operatore.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell’impianto e diretta visione delle immagini

1. Gli strumenti, le risorse e l’infrastruttura information and communication technology (in abb. ICT) utilizzati dall’Ente per la gestione del sistema di videosorveglianza, devono rispettare le prescrizioni di sicurezza previste dal presente regolamento, nonché la normativa vigente in tema di tutela dei dati personali. L’Ente deve altresì rispettare quanto previsto da Agenzia per l’Italia digitale (in abb. AGID) con circolare del n. 2 del 18 aprile 2017 nella quale vengono indicate alle pubbliche amministrazioni le misure minime di sicurezza ICT, che debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi.
2. Il sistema si compone di una serie di telecamere collegate tra loro mediante linea riservata e comunicante con il server sito presso la sede del Comune di Zenson di Piave e i flussi dei dati vengono inviati alla centrale Operativa del Corpo Intercomunale di Polizia locale. Al fine di uniformare comportamenti e metodologie di intervento, come previsto dalla convenzione istitutiva della gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale, qualora l’infrastruttura informatica lo consenta, dalla Centrale operativa è possibile visionare le immagini eventualmente provenienti dagli impianti ubicati presso i singoli Comuni aderenti alla gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale che, comunque, potranno avere la visione e la gestione delle immagini dalla propria sede municipale.
3. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere. I dati personali sono ripresi attraverso il sistema di videosorveglianza installato sul territorio del Comune di Zenson di Piave il quale potrà essere integrato con nuovi impianti.
4. Eventuali impianti di videoripresa installati presso edifici scolastici sono attivi per le finalità previste dal presente regolamento, ed in ogni caso l’utilizzo degli strumenti di videoripresa presso tali strutture avvengono in ottemperanza alle normative in tema di protezione dei dati personali.
5. In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni dalle telecamere stesse. La visione delle immagini potrà avvenire, da parte di soggetti espressamente individuati, anche da remoto a mezzo dispositivi mobili, appositamente configurati e protetti, e comunque nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali. Laddove ne sussistano i presupposti, il fornitore dell’applicativo utilizzato per la visione da remoto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.
6. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura di rete geografica riservata, dedicata esclusivamente a questo.

7. Il sistema di videosorveglianza, posto in essere dall'Ente, può prevedere l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo: "bodycam", "dashcam", "droni", "fototrappole" laddove tali strumenti siano in dotazione dell'Ente.

8. Le immagini video riprese, anche mediante il sistema di rilevamento targhe, possono essere trasmesse tramite una infrastruttura di rete riservata, appositamente dedicata, alle sedi delle Forze dell'Ordine per le quali il Comune di Zenson di Piave ha predisposto l'accesso.

Art. 6 - Sistemi integrati di videosorveglianza

1. L'organizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza, in ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, potrà avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia. In particolare l'impianto di videosorveglianza potrà essere implementato anche mediante connessione all'infrastruttura di dispositivi di videosorveglianza di privati cittadini che abbiano stipulato con l'Ente accordi/convenzioni, e che offrano al contempo idonee garanzie di sicurezza. In tali casi, il soggetto privato che mette a disposizione dell'Ente gli strumenti di videoripresa non avrà la visione delle immagini che invece avverrà da parte del Corpo Intercomunale di Polizia Locale. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuate le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, ciascuna amministrazione potrà trattare le immagini e le riprese video nei termini strettamente funzionali e nei limiti cui esse siano necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

- collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo pubblico o privato. Tale soggetto terzo, designato contitolare del trattamento ex art. 26 GDPR UE 2016/679 o responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento comunitario, a seconda degli accordi formalizzati tra le parti e della sussistenza dei presupposti previsti da dette norme, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

2. Sia nei casi sopra indicati che nel caso in cui le attività di videosorveglianza siano svolte da un unico titolare, il sistema di videosorveglianza può essere collegato alla sala o centrale operativa degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento dovrà essere comunicata ai soggetti interessati secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3. Per l'adozione di sistemi integrati di videosorveglianza di cui ai precedenti commi del presente articolo e per la regolamentazione delle modalità di interconnessione tra il sistema di videosorveglianza dell'Ente, le centrali delle Forze dell'Ordine individuate e/o altri Enti Pubblici, potrà essere prevista con tali soggetti la stipula di appositi accordi/convenzioni/patti per la sicurezza.

Art. 7- Sistemi di sorveglianza con fototrappole. Caratteristiche tecniche.

1. Il trattamento dei dati personali viene effettuato inoltre a seguito dell'attivazione e gestione di un sistema di "fototrappole" in dotazione al Corpo della Polizia Locale.

2. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza "mobili" risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura, nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti (es. orario di esposizione dei contenitori) solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

3. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, L. 24 novembre 1981, n. 689).

4. Le finalità istituzionali dell'ente giustificano il suddetto sistema e, in particolare, risultano ricomprese il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e del degrado urbano, che si esplica nello scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre alla compromissione del decoro

urbano e all'inquinamento ambientale, anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati;

- la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- l'acquisizione di prove.

5. Il sistema delle cc.dd. fototrappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

6. Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento, per poi scattare foto e video clip.

7. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "fototrappole" verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili e delle disposizioni emanate dal Garante della Privacy in particolare, nel raggio d'azione della singola "fototrappola" saranno posizionati, in modo chiaramente visibili, gli appositi cartelli informativi.

8. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di autorizzazione ovvero credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù della "fototrappola". Saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

Art. 8 - Altri sistemi di videosorveglianza (Body cam – Dash cam – sistemi c.d. droni)

1. Il personale della Polizia Locale potrà utilizzare ulteriori dispositivi di ripresa come body cam e dash cam e droni, per i servizi individuati dall'Amministrazione, in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. 49612 e s.m.i., con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del Codice Privacy con riguardo al trattamento dei dati personali (in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che supera la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio UE.

Art 9. Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere, foto-trappole e droni è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 10 Trattamento di dati da parte di soggetti esterni

• 1. I dati raccolti da personale debitamente autorizzato, secondo le modalità di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 possono essere trattati da:

- istituti di vigilanza, debitamente responsabilizzati;

da altre P.A. per le finalità in precedenza indicate e a seguito di idonea convenzione cui si rimanda.

2. Il Comune di Zenson di Piave per l'efficienza e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi, può avvalersi della collaborazione di ditte esterne specializzate.

3. Il Comune potrà affidare ad una ditta specializzata, previa stipula di apposito accordo, la raccolta, la custodia, la conservazione, la gestione, l'utilizzo, la manutenzione e gli adempimenti conseguenti e/o (relativi ai filmati, ai fotogrammi e ai metadati registrati.)

4. La ditta, nella persona del legale rappresentante, sarà nominata responsabile del trattamento dati e/o qualora necessario amministratore di sistema, con specifico atto indicante le precise istruzioni e prescrizioni per garantire la tutela della privacy e limitare l'accesso alle effettive necessità.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 11 Titolarità del trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zenson di Piave, nella persona del Sindaco *pro-tempore*, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Art. 12 Responsabile del trattamento dei dati personali del servizio di videosorveglianza

1. Il Comune di Zenson di Piave, in persona del legale rappresentante, nominerà con apposito atto il responsabile dell'Area Vigilanza - Polizia Locale, quale referente del trattamento dei dati personali rilevati attraverso gli impianti di videosorveglianza (comprensivo del sistema di rilevamento targhe, "body cam", "dash cam", "droni", "fototrappole"), che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità, fornisce idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.

2. Il responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento e procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

I compiti affidati sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

In particolare:

- - il titolare del trattamento provvederà ad impartire apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 GDPR;
- - il responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo normativa vigente;
- - il responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.

3. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal designato al servizio.

4. Il responsabile del trattamento custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 13 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo

1. Il Comune di Zenson di Piave nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 GDPR 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 GDPR 2016/679, presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

Art. 14 Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente al titolare o a suo delegato, al responsabile e alle persone autorizzate al trattamento dei dati.

2. Il titolare del trattamento su indicazione del designato/referente al servizio, designa le persone autorizzate al trattamento. Gli operatori incaricati, debitamente istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento, dovranno effettuare il trattamento dei dati per le finalità indicate agli articoli precedenti. Le persone autorizzate al trattamento devono essere nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità

forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, e sono tenute al puntuale rispetto delle istruzioni e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso

3. L'accesso ai locali adibiti della centrale operativa, può essere concesso oltre ai soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, anche al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine. Al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali devono essere comunicate idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati.

4. Per le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, il titolare del trattamento può provvedere secondo quanto indicato dall'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018)

5. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, nonché a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Art. 15 Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature installate sul territorio

1. L'accesso ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 14 del presente Capo.

2. Eventuali accessi ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe da parte di persone diverse da quelle previste all'art. 14 del presente Capo devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

Art. 16 Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza

1. Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno. Tale soggetto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 GDPR 2016/679.

2. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:

- essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
- ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal GDPR 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
- adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
- in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, dovrà essere redatto documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
- osservare quanto previsto dall'art. 28 del GDPR 2016/679.

Art. 17- Metodo di autenticazione del sistema e password

1. L'accesso ai sistemi è consentito solo il personale autorizzato. Ciascuno di questi è dotato di un codice di identificazione personale e di una chiave di accesso o password personale, ed è responsabile della custodia, protezione e assoluta riservatezza.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 18 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- b) raccolti, registrati in maniera esatta e tenuti aggiornati per le finalità di cui al precedente art. 2 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

- c) i dati saranno raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo, esigenze di Polizia o giustizia;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente articolo;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato;
- f) il sistema informativo e il programma informatico sono conformati, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

2. Fermo quanto previsto all'art. 5, l'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento, i dati possono essere riesaminati, nei limiti di tempo di cui al comma 5 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo potrà comportare, nei casi previsti dalla normativa vigente, l'applicazione di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari.

5. Per la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, salvo altra durata prevista da norma di legge. Qualora vi fosse necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure di accertamento da parte degli organi preposti, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente, per le finalità previste dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 19 Prescrizioni da adottare per i dati trattati

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza ed i monitor dai quali è possibile visionare i dati acquisiti con sistemi di rilevamento targhe, oltre alle "body Cam", "dash Cam", "droni", e "foto trappole", sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del personale incaricato e gli autorizzati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza: ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza osservando il comportamento del soggetto ripreso non deve essere considerata.

3. Le immagini contenute su supporti esterni verranno custodite, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal designato e dagli incaricati del trattamento dei dati. Nel caso il supporto sul quale avviene la registrazione debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate. Le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno degli ambienti del Comando di Polizia locale.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- a) alle persone autorizzate previste dal presente Regolamento;
- b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di polizia;
- c) alla ditta fornitrice/manutentrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- d) all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente;
- e) al rappresentante legale dell'Ente, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).

7. Fermo quanto previsto all'art. 15 del presente regolamento, tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli eventi e degli accessi" (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- data e ora d'accesso e di uscita;
- identificazione del terzo autorizzato;
- dati per i quali viene svolto l'accesso;
- estremi e motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento;

8. Se il registro è di tipo cartaceo, lo stesso dovrà contenere la sottoscrizione del soggetto autorizzato alla visione. Nel caso di registro informatico l'accesso potrà avvenire a mezzo di credenziali univoche concesse ad ogni singolo autorizzato e la registrazione dell'accesso potrà avvenire tramite la registrazione delle operazioni su apposito file di log opportunamente protetto.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 20 Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Zenson di Piave, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 2016/679 e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché da quanto indicato nelle successive norme e provvedimenti emanati dalle autorità competenti in materia, predispone adeguata segnaletica permanente nelle

strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere indicanti il titolare del trattamento e la finalità perseguita.

Il supporto con l'informativa:

- a) dev'essere collocato e posizionato in modo chiaramente visibile anche in orario notturno, nei luoghi ripresi dalla telecamera o nelle immediate vicinanze;
- b) deve contenere simboli o schemi chiari di esplicita e immediata comprensione, diversificati se il sistema di videosorveglianza visualizza o registra solo immagini.

2. Il Comune di Zenson di Piave, nella persona del sindaco pro tempore, dovrà comunicare ai cittadini l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva modifica o cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni 15 (quindici), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

3. Sull'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Zenson di Piave e presso la sede del Corpo Intercomunale di Polizia locale sarà resa disponibile un'informativa esaustiva sul trattamento di dati, redatta ex art. 13 GDPR 2016/679.

Art. 21 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme poste a tutela dei dati personali quali il GDPR 2016/679, il D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché nel rispetto comunque di quanto previsto dalla Legge 241/1990 in tema di accesso agli atti potrà esercitare i diritti, in tema di accesso agli atti, contemplati dalla L. 241/1990. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al responsabile del trattamento dei dati. Tale istanza deve essere corredata di ogni informazione e documentazione utile a dimostrare il legittimo interesse del richiedente e a consentire il reperimento delle immagini in questione.

2. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del GDPR 2016/679, per le richieste di cui al comma 1, le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento potrà addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta oppure non soddisfare la richiesta con opportuna motivazione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato potrà conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato potrà, altresì, farsi assistere da un legale di fiducia.

4. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati dovrà riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge. A tal fine la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

5. L'interessato potrà essere autorizzato alla sola visione delle immagini per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, lo stesso potrà visionare le immagini, sotto la supervisione di personale autorizzato.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o da organi di Polizia Locale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, potranno farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del trattamento dei dati del servizio di videosorveglianza.

8. E' consentito solo dall'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

9. In presenza di un fatto reato, il cittadino può, entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia o querela formuli apposita richiesta.

10. In presenza di sinistro stradale, in caso di intervento del Corpo di Polizia Locale, lo stesso provvederà ad estendere la richiesta direttamente al personale operante; in caso di intervento di altra Forza dell'Ordine verrà seguita la medesima procedura prevista per i fatti reato. Le richieste relative alle copie delle immagini registrate a norma del presente regolamento dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 391-quater del Codice di Procedura Penale.

Art. 22 Accesso e sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e dovranno essere trattati nel rispetto delle normative vigenti.
2. Presso la sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate ex art. 14. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti indicati agli art. 12 e 14 del presente regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui questi verranno a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in maniera sicura. La cancellazione dei dati avviene con modalità sicure tali da rendere irrecuperabile il dato ed impedirne la disponibilità ad alcun soggetto.
3. Il sistema installato adotta misure di sicurezza atte a ridurre i rischi di distruzione, di danneggiamento, perdita o anche di informazioni accidentali, accessi non autorizzati o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza.
4. Il titolare del trattamento prevede una serie di condotte volte a prevenire rischi che dipendono da comportamenti degli operatori e riguardano la garanzia sulla sicurezza informatica del dato. Tali misure sono volte anche a consapevolizzare i soggetti deputati al trattamento del dato.
5. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema, sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, a persone estranee non autorizzate.

Art. 23 Conclusione del trattamento dei dati

1. Alla conclusione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 24 Limitazioni del trattamento e ai diritti dell'interessato

1. La limitazione del trattamento è disciplinata dall'art. 18 del GDPR 2016/679.
2. La limitazione ai diritti dell'interessato è disciplinata dall'art. 2 undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Art. 25 Comunicazioni

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Zenson di Piave a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 26 Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale la persona autorizzata al trattamento di videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19, l'autorizzato al trattamento procederà agli ingrandimenti delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse immagini su supporti magnetici.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.

5. I trattamenti di dati personali da parte del Corpo di Polizia Locale effettuati per le finalità di polizia, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15 e dal D.lgs del 18 maggio 2018 n. 51

Art. 27 Disposizioni attuative e finali

1. Compete al Comune di Zenson di Piave l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.

2. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 2 ter, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 28 Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Tutela dei dati personali

1. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 30 Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

Art. 31 Vigenza ed efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva ed abroga ogni e qualsivoglia altra disciplina in materia previgente. Le disposizioni del presente regolamento saranno disapplicate per effetto di sopravvenute normativa di ordine superiore contrastante.